

Il nuovo volto “provvisorio” del concordato preventivo: i creditori da spettatori ad attori

Contenuti

1. Introduzione
2. Proposte concorrenti
3. Offerte concorrenti
4. I contratti pendenti
5. I finanziamenti interinali
6. La disciplina di liquidazione dei beni
7. Esecuzione del concordato
8. L'entrata in vigore delle norme
9. Conclusioni

1. Introduzione

Con il Decreto Legge n. 83/2015, pubblicato in data 27 giugno 2015 (e ancora soggetto a modifiche in sede di conversione), il Governo è ancora una volta intervenuto in materia fallimentare, al fine di migliorare gli strumenti messi a disposizione degli operatori per la tempestiva ed efficiente gestione della crisi aziendale e così favorire un'anticipata emersione dei casi di difficoltà e contenere quanto più possibile le perdite del tessuto economico. Gli strumenti approntati paiono, ad una prima lettura, essere complessivamente finalizzati ad introdurre misure volte ad agevolare il finanziamento dell'impresa in crisi, una corretta valorizzazione del patrimonio del debitore concordatario; ed, infine, il contenimento della durata delle procedure.

In particolare, il concordato preventivo, già significativamente modificato nel 2012, è stato in più punti riformato, ed il Legislatore, oltre ad introdurre nuove misure volte a facilitare l'accesso della società al credito e ad altre forme di finanziamento, ha messo a disposizione degli operatori strumenti innovativi finalizzati ad introdurre nella procedura logiche e meccanismi tipici del mercato concorrenziale.

Veniamo dunque ad una breve presentazione dei più rilevanti interventi.

2. Proposte concorrenti

Il nuovo istituto, grazie al quale si prevede che i creditori possano, a certe condizioni¹ e solamente dopo il deposito del piano e della proposta di concordato da parte del debitore, corredati dall'attestazione del professionista², presentare delle proposte concorrenti di concordato, si colloca tra le misure volte ad introdurre nel concordato preventivo logiche proprie del mercato concorrenziale ed è finalizzato a facilitare gli apporti di nuova finanza grazie ad un diretto coinvolgimento dei creditori nelle procedure concordatarie e, in ultima battuta, a garantire una più corretta valorizzazione del patrimonio concordatario.

La proposta concorrente, infatti, oltre a poter prevedere la suddivisione dei creditori in classi, se il debitore è costituito in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale, con la possibilità di escludere o limitare il diritto d'opzione dei soci sulle nuove partecipazioni. E' evidente come tali previsioni mirino, da un lato, a permettere ai proponenti una migliore modulazione dei mezzi finanziari a sostegno della proposta concorrente, sia attraverso la messa a disposizione di finanza esterna, sia tramite l'imposizione ai soci di una ricapitalizzazione del debitore concordatario, e, dall'altro, a conferire ai proponenti un mezzo – *i.e.* la possibilità di disporre del diritto d'opzione in caso di aumento di capitale – per incidere sulla composizione del capitale sociale, contenendo l'apporto dei vecchi soci, ai quali potrebbe essere imputabile la crisi.

¹ In particolare, le offerte concorrenti possano essere proposte esclusivamente qualora la proposta concordataria del debitore preveda un pagamento dei debiti chirografari in misura inferiore al 40%: il nuovo istituto, dunque, trova necessario *pendant* nell'obbligo posto in capo al debitore concordatario di precisare l'indicazione dell'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore (cfr. art. 161, comma secondo, lett. e) novellato).

² La norma novellata prevede che la relazione di attestazione da allegare alle proposte concorrenti, a fronte dell'identità sussistente nella proposta del debitore ed in quella concorrente tra le passività da soddisfare e le attività poste a servizio del debito concorsuale e può essere limitata alla sola fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del Commissario Giudiziale e può addirittura essere omessa qualora non ve ne siano. Si evidenzia sin d'ora, d'altra parte, che il Decreto Legge in esame ha portato il termine per il deposito della relazione ex art. 172 l.fall da 10 a 45 giorni prima dell'adunanza; opportunamente poi il Legislatore ha previsto che nel termine di dieci giorni prima dell'adunanza il Commissario, in caso di deposito di proposte concorrenti, debba redigere ed inviare ai creditori una relazione integrativa. Da ciò consegue che, nel momento in cui maturano i presupposti affinché la proposta concorrente possa essere presentata anche la relazione del Commissario si troverà in stadio avanzato di redazione o, addirittura, sarà già stata trasmessa ai creditori.

A fronte dell'introduzione del nuovo istituto, sono state apportate modifiche anche ad altre norme collegate all'art. 163 l.fall.:

- (i). il Commissario Giudiziale è collocato in una posizione di particolare rilievo nella gestione dei flussi informativi destinati ai soggetti interessati ad avanzare proposte concorrenti³ (art. 165 l.fall.);
- (ii). allo scopo di evitare una qualunque forma di riferibilità, anche indiretta, delle proposte concorrenti al debitore concordatario, il Legislatore ha escluso la legittimazione ad avvalersi dell'istituto in parola di soggetti controllanti il debitore, controllati dal medesimo o sottoposti al medesimo controllo per i quali è altresì prevista l'esclusione dal voto sulle proposte di concordato (art. 177, comma quarto, l. fall.);
- (iii). le proposte possono essere modificate sino a 15 giorni prima dell'adunanza dei creditori (artt. 172 e 175 l. fall.);
- (iv). in sede di adunanza, a valle della presentazione di tutte le offerte, ciascun creditore può intervenire esponendo le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti, mentre il debitore si può esprimere circa l'ammissibilità o la fattibilità delle proposte concorrenti (art. 175 l. fall);
- (v). tutte le proposte presentate sono sottoposte all'approvazione dei creditori in adunanza e si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale la proposta del debitore o, se vi è parità tra offerte concorrenti, quella presentata per prima⁴ (art. 177 l. fall.); in ragione della posizione differenziata – se non addirittura di conflitto d'interesse – di coloro i quali presentano la proposta concorrente, ai fini del voto, essi possono esprimersi relativamente alla proposta da loro presentata solamente se collocati in un'autonoma classe (art. 163 l.fall.). Nel caso in cui nessuna delle proposte venga approvata, il Giudice Delegato, entro 30 giorni dallo spirare del termine dei 20 giorni successivi all'adunanza entro il quale i creditori possono esprimere il loro dissenso, rimette al voto la proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori che, nei 20 giorni successivi, possono far pervenire il loro dissenso.

3. Offerte concorrenti

L'introduzione del nuovo art. 163-bis l. fall. mira, ancora una volta grazie alla previsione di un correttivo ispirato alle logiche di mercato concorrenziale, a garantire una migliore e più corretta valorizzazione del patrimonio del debitore concordatario. La norma è finalizzata, infatti, a scongiurare il rischio, avvertito nella prassi, che i concordati c.d. "chiusi" – i.e. i piani di concordato "preconfezionati" che prevedono la dismissione dell'azienda o di rami di essa ad un determinato soggetto con il quale già si è concluso un contratto per la cessione, spesso subordinato all'omologa – possano nascondere soluzioni elusive, per nulla finalizzate alla miglior valorizzazione del compendio del debitore e, pertanto, al miglior soddisfacimento del ceto creditorio. Non a caso, il Legislatore ha previsto che anche l'affitto d'azienda (o di rami della stessa) stipulato antecedentemente al deposito della domanda di concordato – di regola con il medesimo soggetto al quale l'azienda dovrebbe essere ceduta all'omologa – debba essere sottoposto al vaglio del Commissario Giudiziale e che il bene già oggetto del contratto possa essere riassegnato all'esito di opportuna procedura competitiva. Tale previsione, unitamente a quella sulla scorta della quale la disciplina appena descritta trova applicazione anche in caso di istanza di autorizzazione alla dismissione di cespiti in pendenza di procedura ai sensi dell'art. 161, comma settimo, l.fall., rappresenta, infatti, un completamento dei mezzi di tutela approntati a favore delle ragioni del ceto creditorio.

³ Il Commissario, inoltre, è posto al centro dei flussi informativi destinati ai soggetti interessati a partecipare alle procedure competitive indette sulla scorta del nuovo art. 163-bis l.fall.; assumendo una prospettiva più ampia, occorre evidenziare come il D.L. 83/2015 innovi i rapporti tra le figure di Commissario Giudiziale e di Curatore, disponendo l'incompatibilità a ricoprire la posizione di Curatore non solo per chi nei 5 anni precedenti la dichiarazione di fallimento abbia concorso al dissesto dell'impresa, ma anche di chi abbia svolto la funzione di Commissario Giudiziale in relazione ad una procedura di concordato preventivo presentata dal medesimo debitore e per chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.

⁴ Si ritiene che, nel caso in cui le proposte prevedano la formazione di classi, ai fini dell'approvazione della maggioranza sia anche necessaria l'integrazione della maggioranza relativa delle stesse.

4. I contratti pendenti

Il Legislatore della riforma è intervenuto in più punti anche sull'art. 169-*bis* l.fall., puntualizzando alcune questioni interpretative emerse nella prassi sviluppatasi successivamente alla riforma del 2012. In particolare:

- (i). la rubrica della norma è stata riformulata in analogia a quella dell'art. 72 l.fall in materia di fallimento, scongiurando così ogni possibile (ed artificiosa) interpretazione volta a distinguere la nozione di contratto pendente da quella di contratto in corso di esecuzione;
- (ii). è stato precisato che la richiesta di autorizzazione allo scioglimento⁵ possa essere chiesta anche successivamente al ricorso di cui all'art. 161, sconfessando una certa corrente interpretativa restrittiva sulla scorta della quale l'istanza avrebbe potuto essere promossa solo contestualmente a tale ricorso;
- (iii). è stata esplicitamente prevista la necessità di instaurare il contraddittorio con l'altro contraente, e ciò al fine di verificare l'effettiva pendenza del contratto di cui si chiede lo scioglimento e per consentire alla controparte di svolgere eccezioni in merito all'applicabilità della disciplina in esame al singolo contratto;
- (iv). è stato precisato che lo scioglimento e la sospensione del contratto hanno effetto dalla data di comunicazione del provvedimento all'altro contraente⁶;
- (v). la nuova formulazione della norma, in analogia a quanto previsto dall'art. 72-*quater* l.fall. in materia di fallimento, precisa che, per il caso di scioglimento di contratti di leasing, il concedente sia tenuto a versare al debitore la differenza tra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valore di mercato e il credito residuo in linea capitale; il concedente, inoltre, vanta nei confronti del debitore concordatario un credito concorsuale di importo pari alla differenza tra il credito vantato alla data di deposito della domanda di concordato ed il quantum ricavato dalla nuova allocazione.

5. I finanziamenti interinali

Il Legislatore ha chiarito definitivamente - e ciò, si ritiene, al fine di contenere le prassi eccessivamente rigorose di alcuni Tribunali - che la possibilità di prefigurare l'autorizzazione di finanziamenti interinali nelle fasi di anticipazione della tutela del concordato "in bianco" non implica la necessità di depositare né il piano, né la proposta di concordato essendo sufficiente, sotto il profilo documentale, l'attestazione dell'esperto.

Con il nuovo comma 2-*bis*, è stato previsto che, in pendenza di un concordato "in bianco", di un giudizio di omologazione di accordo di ristrutturazione ovvero di una proposta di accordo di ristrutturazione ai sensi dell'art. 182-*bis*, sesto comma, l.fall. il debitore possa chiedere di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili "funzionali ad urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale" sino al termine di tali procedimenti. Ad una prima lettura della norma, i tratti distintivi di questa nuova figura rispetto ai finanziamenti di cui al primo comma paiono essere essenzialmente tre:

- (i). i finanziamenti in parola, differentemente dai finanziamenti interinali, non sembrerebbe possano essere concessi in pendenza di una domanda di concordato definitiva⁷;
- (ii). i finanziamenti urgenti devono essere necessariamente connessi alla prosecuzione dell'attività di impresa, mentre l'autorizzazione ai finanziamenti interinali prescinde da tale circostanza;
- (iii). per l'autorizzazione ai finanziamenti urgenti non è necessaria l'attestazione di funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori rilasciata dal professionista all'uopo nominato, ma è sufficiente che il debitore espliciti nel ricorso la destinazione dei finanziamenti e di non essere in grado di reperire mezzi *aliunde*, precisando che, in assenza di essi, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda.

⁵ F. Lamanna, *La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il Decreto "Contendibilità e Soluzioni Finanziarie" n. 83/2015: un primo commento. Parte III: le modifiche riguardanti il concordato preventivo. Finanziamenti e contratti pendenti*, in *IlFallimentarista.it*, 29 giugno 2015, p. 13.

⁶ Conseguentemente, il credito derivante da prestazioni legalmente eseguite sulla base degli accordi o degli usi negoziali nel periodo successivo alla pubblicazione del ricorso ex art. 161 l.fall. e sino alla comunicazione di scioglimento assume carattere prededucibile.

⁷ Ed invero già i commentatori più attenti hanno avuto modo di rilevare come tale limitazione sia difficilmente comprensibile, F. Lamanna, *La miniriforma Parte III*, cit., p. 8.

Pare di particolare rilievo la precisazione contenuta nell'ultimo periodo del comma 2-*bis*: la richiesta di autorizzazione al mantenimento delle linee autoliquidanti già in essere, infatti, si pone in contrasto con la circostanza che, trattandosi di contratti pendenti, essi non sono in alcun modo incisi dal deposito del ricorso prenotativo ex art. 161, comma 6, l.fall.⁸ e sono soggetti ad ordinaria prosecuzione. Una giustificazione all'inciso si può forse, tuttavia, ricercare considerando la possibilità che il Legislatore, con questa previsione, abbia voluto approntare un nuovo mezzo di tutela per gli istituti bancari che, in concreto, spesso si rivelano restii a mantenere in essere delle linee autoliquidanti con società in concordato preventivo.

6. La disciplina di liquidazione dei beni

Il novellato art. 182 l. fall. prevede che il liquidatore giudiziale debba dare corso alla pubblicità delle singole procedure competitive nelle forme di cui all'art. 490 c.p.c. (parimenti novellato), e cioè inserendo un apposito avviso contenente tutti i dati che possono interessare al pubblico sul portale del Ministero della Giustizia in un'area denominata "portale delle vendite pubbliche"⁹. Alle vendite, alle cessioni ed ai trasferimenti legalmente¹⁰ posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione del medesimo trovano applicazione gli articoli dal 105 a 108-*ter* l.fall.. In forza del predetto rinvio, trova dunque applicazione al concordato preventivo anche la riforma apportata alla disciplina delle vendite fallimentari, nel contesto delle quali l'art. 107 l.fall. riformato (e contenente rinvio ad alcune norme parimenti novellate del codice di procedura civile) dispone che:

- (i). quando ricorrono giustificati motivi, il versamento del prezzo possa avere luogo ratealmente, entro un termine non superiore a 12 mesi¹¹;
- (ii). qualora sia disposto il versamento rateale del prezzo, l'aggiudicatario, su richiesta, può essere immesso nel possesso dell'immobile previo rilascio di fideiussione autonoma, irrevocabile ed a prima richiesta per un importo pari o superiore al 30% del prezzo, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di concessione di garanzie e sottoposti a revisione contabile da parte di società di revisione¹²;
- (iii). in caso di mancato versamento di una delle rate entro 10 giorni dal termine previsto per il pagamento, il giudice dell'esecuzione dichiara la decadenza dell'aggiudicatario, pronuncia la perdita, a titolo di multa, di quanto già versato e dispone una nuova procedura competitiva.

Il nuovo comma quinto dell'art. 182 l.fall. dispone, infine, che la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo siano effettuati su ordine del giudice, salvo la possibilità per il Tribunale di prevedere diversamente nel decreto di omologazione.

7. Esecuzione del concordato

Il Legislatore della riforma, novellando l'art. 185 l.fall., è intervenuto anche in materia di esecuzione del concordato, e ciò al dichiarato scopo di contenerne la durata e di fornire agli organi della procedura strumenti idonei ad incidere sulle possibili situazioni di stallo o di inerzia del debitore, prevedendo la possibilità che, in tali casi, al Commissario possano essere conferiti i poteri necessari a provvedere agli atti richiesti.

A fronte dell'introduzione del nuovo istituto rappresentato dalle proposte concorrenti di concordato, il Legislatore ha, inoltre, introdotto alcuni specifici presidi alla non remota possibilità che il debitore si riveli restio, in particolare in caso di previsioni particolarmente incisive quali l'aumento di capitale "coattivo", a dare esecuzione ad una proposta formulata da terzi soggetti. Nello specifico, al terzo proponente la cui proposta concorrente sia stata omologata è data legittimazione a denunciare al Tribunale gli eventuali ritardi ed omissioni del debitore; in caso di denuncia, il Tribunale, in analogia a quanto *supra* indicato, sentito il debitore, può conferire al Commissario i poteri necessari a provvedere agli atti richiesti. Ferma restando la possibilità di

⁸ Ed, a maggior ragione, dal deposito del ricorso per l'omologazione di accordo di ristrutturazione o del ricorso ex art. 182-*bis*, comma 6, l.fall.

⁹ In forza del rinvio all'art. 107 l.fall., tale pubblicità parrebbe dover essere approntata almeno 30 giorni prima della procedura competitiva.

¹⁰ L'avverbio, per richiamo alla lettera dell'art. 67, comma 3, lett. e), deve intendersi fare riferimento alla necessità di previa autorizzazione del Tribunale ex art. 161, comma 7, l. fall., e, successivamente all'ammissione alla procedura di concordato, del Giudice Delegato.

¹¹ Tale prescrizione normativa deriva dal combinato disposto dell'art. 107 l.fall e dell'art. 569, comma terzo, terzo periodo, c.p.c..

¹² Si veda l'art. 574, primo comma, secondo periodo, c.p.c..

revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.fall. per il caso di mancato adempimento, il Tribunale, sentiti in camera di consiglio il Commissario e il debitore, può revocare l'organo amministrativo del debitore costituito in forma societaria, nominando un amministratore giudiziario con incarico a tempo determinato affinché compia ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta, ivi compresa la convocazione dell'assemblea straordinaria per l'aumento del capitale. Tali poteri possono essere attribuiti al liquidatore giudiziale in caso sia stato nominato a norma dell'art. 182 l.fall..

8. L'entrata in vigore delle norme

A conclusione di questo breve *excursus* in merito alle innovazioni apportate alla disciplina del concordato preventivo da parte del D.L. 83/2015, pare opportuno offrire alcune precisazioni in merito al regime previsto per l'entrata in vigore delle singole norme, seguendo l'ordine di esposizione appena presentato.

- (i). Proposte concorrenti: l'art. 3, D.L. 83/2015, che va a novellare, *inter alia*, gli artt. 163, 165, 172, 175 e 177 l.fall., entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione e trova applicazione solamente ai concordati depositati dopo tale data; il medesimo regime è previsto per l'art. 4, D.L. 83/2015, che modifica l'art. 161 l.fall.;
- (ii). Offerte concorrenti: l'art. 2, comma primo, D.L. 83/2015, introduce il nuovo art. 163-bis l.fall., entra immediatamente in vigore e può essere applicato anche a procedure pendenti alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 (i.e. 27 giugno 2015);
- (iii). Contratti pendenti: l'art. 8, D.L. 83/2015, va a novellare l'art. 169-bis l.fall., e trova applicazione alle istanze di autorizzazione depositate successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 (i.e. 27 giugno 2015);
- (iv). Finanziamenti interinali: l'art. 1, D.L. 83/2015, che modifica l'art. 182-quinquies l.fall., entra immediatamente in vigore (i.e. 27 giugno 2015) e trova applicazione anche ai procedimenti pendenti¹³;
- (v). Liquidazione dei beni: l'art. 2, comma secondo, lett. b), D.L. 83/2015, che modifica l'art. 182 l.fall., l'art. 11, D.L. 83/2015, che novella dell'art. 107 l.fall. e l'art. 13, comma 1, lett. b), n. 1), lett. e), lettera ee), che modifica l'art. 490 c.p.c., entrano in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche relative alla pubblicazione delle vendite sul portale dedicato previste dall'art. 161-quater disp. att. c.p.c.14; l'art. 13, D.L. 83/2015, che novella, *inter alia*, gli artt. 569, 574, 587 c.p.c., entra in vigore alla data di entrata in vigore del D.L. 83/2015 (i.e. 27 giugno 2015) e trova applicazione anche ai procedimenti pendenti in tale data, con la precisazione che, quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le nuove disposizioni trovano applicazione in caso di nuova vendita;
- (vi). Esecuzione del concordato: l'art. 3, D.L. 83/2015 va a novellare, *inter alia*, l'art. 185 l.fall., entra in vigore alla data di entrata in vigore della legge di conversione e trova applicazione solamente ai concordati depositati dopo tale data.

9. Conclusioni

Ad un primo esame della riforma non si può non rilevare con favore come, nel loro complesso, le modifiche apportate alla disciplina del concordato preventivo siano andate a chiarire alcuni punti che la riforma del 2012 ed il correttivo del 2013 avevano lasciato aperti, determinando così incertezze interpretative di non poca rilevanza che, a loro volta, avevano creato una certa frammentazione nella prassi dei differenti Tribunali.

Per quanto riguarda, invece, le riforme più fortemente incisive ed innovative, quali la disciplina dei finanziamenti "urgenti", delle proposte e delle offerte concorrenti, non si può non rilevare che, date le particolarità degli istituti introdotti e le non marginali questioni che le nuove norme sollevano in via interpretativa ed applicativa, risulta difficile esprimere dei pronostici per il futuro. Si può sin d'ora rilevare con

¹³ F. Lamanna, *La miniriforma (anche) del diritto concorsuale secondo il Decreto "Contendibilità e Soluzioni Finanziarie" n. 83/2015: un primo commento. Parte I: Caratteri generali – norme transitorie – modifiche fallimentari*, in *ilFallimentarista.it*, 29 giugno 2015, p. 7.

¹⁴ Il quale, a sua volta, prevede che tali specifiche tecniche vengano stabilite entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione.

Il presente documento viene consegnato esclusivamente per fini divulgativi.

Esso non costituisce riferimento alcuno per contratti e/o impegni di qualsiasi natura.

Per ogni ulteriore chiarimento o approfondimento Vi preghiamo di contattare:

Roma

Antonio Auricchio
Tel. +39 06 478751
aauricchio@gop.it

Gabriella Covino
Tel. +39 06 478751
gcovino@gop.it

Rita Gismondi
Tel. +39 06 478751
rgismondi@gop.it

Padova

Paolo Gnignati
Tel. +39 049 6994411
pgnignati@gop.it

Paolo Dominis
Tel. +39 049 6994411
pdominis@gop.it

Torino

Luca Jeantet
Tel. +39 011 5660277
ljeantet@gop.it

Roma

Milano

Bologna

Padova

Torino

Abu Dhabi

Bruxelles

Hong Kong

Londra

New York

www.gop.it

una certa sicurezza che, se i finanziamenti “urgenti” troveranno una certa applicazione – soprattutto in virtù da un lato della semplificazione procedurale rispetto ai finanziamenti interinali e, dall’altro lato, della possibilità che ne divengano oggetto i contratti per linee autoliquidanti già in essere –, altrettanto non può essere ipotizzato per le proposte concorrenti, il ricorso alle quali implica una non comune o scontata volontà “attiva” da parte dei creditori e si scontra con le indubbie difficoltà che il Commissario incontrerà nel definire quali siano le informazioni divulgabili. Quanto alle offerte concorrenti, infine, la novella rappresenta una forte innovazione rispetto al panorama precedente ed è certamente meritevole il fine che il Legislatore si propone di contenere quanto più possibile ipotesi di concordato fraudolentemente congegnate a danno dei creditori; cionondimeno, si rileva che le nuove norme potrebbero in concreto complicare ed appesantire non di poco anche procedure che in passato avrebbero potuto essere estremamente lineari.

Ad ogni modo, occorrerà attendere i primi casi concreti per verificare se davvero i creditori possano diventare, come in altri ordinamenti, protagonisti attivi e non meri spettatori di una proposta di concordato preventivo, sempre che il Legislatore, in sede di conversione, non decida di cambiare rotta.

D’altro canto la mole degli emendamenti alla legge di conversione lascia presagire che la disciplina dettata nel decreto legge in esame possa essere soggetta a (pesanti) modifiche ed impone all’operatore pratico la massima cautela in questa fase transitoria, in attesa che il legislatore ordinario possa definitivamente avallare le norme qui commentate.